REGOLAMENTO (CE) N. 2179/94 DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 1994

recante misure specifiche per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 220/94, (CE) n. 1018/94, (CE) n. 1066/94, (CE) n. 1067/94, (CE) n. 1323/94, (CE) n. 1491/94 e (CE) n. 1508/94, relativi alla vendita di carni bovine detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/94 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che, a norma dei regolamenti della Commissione (CE) n. 220/94 (3), (CE) n. 1018/94 (4), (CE) n. 1066/94 (5), (CE) n. 1067/94 (6), (CE) n. 1323/94 (7), (CE) n. 1491/94 (8) e (CE) n. 1508/94 (9), sono state aperte vendite di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento di parecchi Stati membri; che certi quantitativi non sono stati ancora presi in consegna o ritirati materialmente dagli operatori interessati; che, se questi ultimi quantitativi provengono dalle scorte d'intervento del Regno Unito, essi non possono più essere spediti dal territorio del Regno Unito a quello degli altri Stati membri, a seguito del rafforzamento delle norme veterinarie di cui alla decisione 94/474/CE della Commissione, del 27 luglio 1994, che stabilisce misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina ed abroga la decisioni 89/469/CEE e 90/200/CEE (10); che potrebbero crearsi problemi anche se le carni in questione venissero esportate in paesi terzi; che è pertanto necessario prendere provvedimenti specifici per evitare che questa nuova situazione comprometta gli interessi degli operatori interessati;

considerando che le carni vendute ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1067/94 e (CE) n. 1491/94 devono essere trasformate all'interno della Comunità; che è quindi opportuno dare agli operatori la scelta di chiedere l'annullamento dei contratti e lo svincolo delle cauzioni, oppure l'estensione di tre mesi dei limiti di tempo fissati nei suddetti regolamenti per la presa in consegna e la trasformazione delle carni bovine;

considerando che le carni vendute ai sensi del regolamento (CE) n. 1018/94 devono essere consegnate alle isole Canarie; che è pertanto opportuno consentire agli operatori di chiedere l'annullamento dei contratti e lo svincolo delle cauzioni;

considerando che le carni vendute ai sensi dei regolamenti (CE) n. 220/94, (CE) n. 1066/94 e (CE) n. 1508/94 devono essere esportate in paesi terzi; che le carni vendute ai sensi del regolamento (CE) n. 1323/94 possono essere usate senza limitazioni; che gli operatori sono autorizzati a cercare sbocchi alternativi in caso di problemi derivanti dalle nuove norme veterinarie in materia di commercializzazione del prodotto all'interno o all'esterno della Comunità; che è pertanto opportuno prevedere un'estensione trimestrale dei limiti di tempo fissati nei suddetti regolamenti per la presa in consegna e l'esportazione delle carni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Qualsiasi operatore che abbia acquistato, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1018/94, (CE) n. 1067/94 e (CE) n. 1491/94, carni bovine detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito:

— che non siano state prese in consegna o ritirate materialmente dal deposito frigorifero in questione,

— che, conformemente alle disposizioni della decisione 94/474/CE, non possano essere consegnate agli stabilimenti di trasformazione citati nell'offerta come richiesto dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) dei regolamenti (CE) n. 1067/94 e (CE) n. 1491/94, oppure alle isole Canarie come richiesto dal regolamento (CE) n. 1018/94,

ha diritto, dietro sua domanda:

a) per quanto si riferisce ai quantitativi di cui ai regolamenti (CE) n. 1067/94 e (CE) n. 1491/94, a un'estensione di tre mesi dei limiti di tempo fissati dai suddetti regolamenti per la presa in consegna e la trasformazione delle carni, oppure all'annullamento dei contratti di vendita conclusi e allo svincolo delle cauzioni costituite e, se del caso, alla restituzione del prezzo d'acquisto pagato;

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 27.
(3) GU n. L 28 del 2. 2. 1994, pag. 12.
(4) GU n. L 112 del 3. 5. 1994, pag. 5.
(5) GU n. L 117 del 7. 5. 1994, pag. 7.
(6) GU n. L 117 del 7. 5. 1994, pag. 11.
(7) GU n. L 144 del 9. 6. 1994, pag. 3.
(8) GU n. L 161 del 29. 6. 1994, pag. 14.
(9) GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 27.
(10) GU n. L 194 del 29. 7. 1994, pag. 96.

b) per quanto si riferisce ai quantitativi di cui al regolamento (CE) n. 1018/94, all'annullamento dei contratti di vendita conclusi e allo svincolo delle cauzioni costituite e, se del caso, alla restituzione del prezzo d'acquisto pagato.

2. Le domande di cui al paragrafo 1 devono essere presentate all'organismo d'intervento del Regno Unito.

Esse devono essere accompagnate :

a) da una dichiarazione dell'operatore con la quale egli si impegna a rinunciare a tutti i suoi diritti sui quantitativi in questione e

b) da un certificato emesso dalle autorità veterinarie del Regno Unito attestante che, a norma delle disposizioni della decisione 94/474/CE, i quantitativi in questione non possono essere consegnati agli stabilimenti di trasformazione citati nell'offerta, come richiesto dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) dei regolamenti (CE) n. 1067/94 e (CE) n. 1491/94, oppure alle isole Canarie.

3. Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicate le norme di cui ai regolamenti (CE) n. 1067/94 e (CE) n. 1491/94 relative alla presa in consegna e alla trasformazione dei quantitativi in questione.

Articolo 2

I limiti di tempo per la presa in consegna e l'esportazione delle carni bovine detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito assegnate o vendute ai sensi dei regolamenti (CE) n. 220/94, (CE) n. 1066/94, (CE) n. 1323/94 e (CE) n. 1508/94 sono prorogati di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione